



COMUNE DI MERÌ

PROVINCIA DI MESSINA

N. 9 Reg.

del 01/09/2014

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Approvazione Regolamento sanzionatorio per la violazione degli obblighi imposti dall'art. 47 del D.Lgs. 33/2013.

L'anno duemilaquattordici il giorno uno del mese di settembre alle ore 19,30 e seguenti, nella sala delle adunanze Consiliari di questo Comune, alla seduta di inizio disciplinata dal comma 1 dell'art. 30 della L.R. 6/3/1986, n° 9, esteso ai Comuni dall'art. 58 della stessa L.R., in sessione straordinaria ed urgente prevista dall'art. 31 comma 5 legge 142/90 recepito dalla L.R. 48/91, che è stata partecipata ai signori Consiglieri a norma dell'art. 48 dell' O.E.E.L.L. risultano all'appello nominale:

COGNOME E NOME	CARICA	PRESENTE	ASSENTE
1. SCOLARO OSVALDO	PRESIDENTE	X	
2. MOSTACCIO CLAUDIO	VICE PRESIDENTE	X	
3. GRILLO MARIA ELISA	CONSIGLIERE	X	
4. NANIA FARNCESCO	CONSIGLIERE		X
5. CAMPO ANTONINO	CONSIGLIERE	X	
6. ISGRO' ANTONINO	CONSIGLIERE	X	
7. MASTROENI GIUSEPPA	CONSIGLIERE	X	
8. MAIMONE ANTONIO	CONSIGLIERE	X	
9. SIRACUSA ANTONINO	CONSIGLIERE	X	
10. QUAGLIERI VINCENZA	CONSIGLIERE		X
11. PINO ANGELO	CONSIGLIERE		X
12. ARCORACI CARMELO	CONSIGLIERE	X	

ASSEGNATI N° 12 IN CARICA N° 12 ASSENTI N° 3 PRESENTI N° 9

Risultato legale, ai sensi del citato comma dell'art. 30 della L.R. N. 9/86, il numero degli intervenuti, assume la Presidenza il Sig. SCOLARO OSVALDO nella sua qualità di PRESIDENTE
Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa ALESSANDRA RELLA

La seduta è pubblica

ATTO DI C.C. n. 9 del 01/09/2014

Approvazione Regolamento sanzionatorio per la violazione degli obblighi imposti dall'art. 47 del D.Lgs. 33/2013

Si passa allora alla trattazione del quinto punto all'ordine del giorno.

Il Presidente dà lettura della proposta.

Si passa allora alla votazione della proposta di delibera che viene approvata all'unanimità.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA l'allegata proposta di deliberazione;

VISTI i pareri acquisiti ai sensi dell'art. 53 della legge n. 142/90, recepito dalla L.R. 48/91 e L.R. 30/2000;

VISTO l' O.A.EE.LL. vigente in Sicilia come integrato con la L. R. n. 48/1991 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTE le LL.RR. n° 44/91, n°7/92, n°26/93, n°32/94, n°23/97, n°23/98 e n°30/2000;

VISTO lo Statuto Comunale;

In esito alla votazione sopra riportata

DELIBERA

- 1) Di approvare, così come formulata, l'allegata proposta di deliberazione il cui dispositivo si intende qui integralmente trascritto ad ogni effetto di legge.



COMUNE DI MERI'

PROVINCIA DI MESSINA

PROPOSTA DI PROVVEDIMENTO

Oggetto: Approvazione Regolamento sanzionatorio per la violazione degli obblighi imposti dall' art. 47 del D. Lgs. n. 33/2013.

ISTRUTTORIA

Richiamato il D. Lgs. N. 33 del 14/03/2013, concernente il "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità e trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni";

Visti i seguenti artt. del citato decreto:

- l'art. 14, c. 1, lett. f che dispone la pubblicazione dei dati relativi alla situazione reddituale e patrimoniale complessiva dei titolari di incarichi politici, di carattere elettivo o comunque di poteri di indirizzo politico;

- l'art. 22, c. 2 secondo cui le Amministrazioni sono tenute a pubblicare ed aggiornare annualmente, con riguardo agli enti pubblici vigilati, agli enti di diritto privato in controllo pubblico e alle società partecipate i seguenti dati: *ragione sociale, misura della eventuale partecipazione dell'amministrazione, durata dell'impegno, onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione, numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo, trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante, risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari, incarichi di amministratore dell'ente e il relativo trattamento economico complessivo;*

- l'art. 47 del citato decreto che prevede l'irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie per la violazione degli obblighi di comunicazione e pubblicazione sopra citati, sia nei confronti dei soggetti tenuti a comunicare i dati previsti dall'art. 14 e dall'art. 47, c. 2, secondo periodo, che nei confronti dei soggetti tenuti a pubblicare i dati di cui all'art. 22, c. 2;

Rilevato che le Pubbliche Amministrazioni devono pubblicare i dati di cui sopra entro tre mesi dalla elezione o dalla nomina e per i tre anni successivi alla cessazione del mandato o dell'incarico dei soggetti, salve le informazioni concernenti la situazione patrimoniale e, ove consentita, la dichiarazione del coniuge non separato e dei parenti entro il secondo grado, che vengono pubblicate fino alla cessazione dell'incarico o del mandato;

Preso Atto che, in riferimento all'applicazione dell'art. 14, c. 1, lett. f), stante l'abrogazione dell'art. 41-bis del d.lgs. n. 267/2000 da parte del D. Lgs. n. 33/2013, occorre considerare il riferimento all'art. 1, c. 1, n. 5) della legge 5 luglio 1982, n. 441. Pertanto, ai sensi della richiamata norma, i titolari di cariche elettive del Comune di Meri non sono soggetti agli obblighi di pubblicazione relativamente alla situazione reddituale e patrimoniale, fermo restando l'obbligo di pubblicazione dei dati e delle informazioni di cui alle lettere da a) ad e) dell'art. 14, comma 1;

Considerato:

- che la CIVIT, in qualità di Autorità Nazionale Anticorruzione, con deliberazione n. 65 del 31/07/2013, oltre a ribadire l'applicabilità anche ai Comuni sotto i 15.000 abitanti dell'art. 14 del D. Lgs. n. 33/2013 (ad esclusione della lettera f), chiarisce che "Tenuto conto, inoltre, della formulazione dell'art. 14, comma 1 del d.lgs. n. 33/2013 che individua quali soggetti tenuti alla pubblicazione dei dati e delle informazioni i "titolari di incarichi politici, di carattere elettivo o comunque di esercizio di poteri di indirizzo politico", deve ritenersi che nei Comuni sono assoggettabili agli obblighi di pubblicazione di cui all'art. 14, comma 1, lett. f), il sindaco, gli assessori e i consiglieri comunali";

- che successivamente con deliberazione n. 66 del 31/07/2013 la stessa ha fissato gli elementi del sistema sanzionatorio prefigurato dal decreto trasparenza per la violazione di taluni obblighi di comunicazione e pubblicazione;

- che con la stessa deliberazione l'Autorità ha indicato la necessità, per la Pubblica Amministrazione, di prevedere e disciplinare il procedimento sanzionatorio con un proprio Regolamento;

Ritenuto di dovere provvedere a regolamentare la disciplina del procedimento sanzionatorio, di cui all'art. 47 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, in materia di trasparenza;

Visto l'allegato Regolamento sanzionatorio per la violazione degli obblighi imposti dal decreto trasparenza, ex art. 47 del D. Lgs. n. 33/2013, all'uopo predisposto dall'Ufficio Segreteria di questo Ente;

Considerato che si rende necessario provvedere all'approvazione del suddetto regolamento ed alla conseguente abrogazione di tutte le disposizioni eventualmente contenute in altri atti del Comune contrastanti con lo stesso;

Preso Atto che il citato regolamento è rimasto depositato in Segreteria per dieci giorni consecutivi, così come previsto dall'art. 5 dello Statuto comunale;

Visto lo Statuto Comunale;


Visto l' Ord. Amm.vo EE.LL. vigente nella Regione siciliana;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

Per le motivazioni di cui in premessa che qui si intendono integralmente riportate


- 1) Di approvare l'allegato "Regolamento sanzionatorio per la violazione degli obblighi imposti dal decreto trasparenza, ex art. 47 del D. Lgs. n. 33/2013", composto da 13 articoli, che allegato alla presente ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- 2) Di disporre la pubblicazione della deliberazione all' Albo Pretorio e sul sito web istituzionale di questo Ente nell'apposita sezione "Amministrazione trasparente".

Merì 18/06/2014

Istruttore




Il Proponente





COMUNE DI MERÌ

Provincia di Messina

**REGOLAMENTO SANZIONATORIO PER LA VIOLAZIONE DEGLI
OBBLIGHI IMPOSTI DAL DALL' ART. 47 DEL D. LGS. N. 33/2013.**

APPROVATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. _____ DEL _____

INDICE

- Art. 1 - Oggetto
- Art. 2 - Attivazione del sistema sanzionatorio
- Art. 3 - Sanzioni
- Art. 4 - Avvio del procedimento
- Art. 5 - Istruttoria
- Art. 6 - Contraddittorio
- Art. 7 - Chiusura dell'istruttoria
- Art. 8 - Competenza all'adozione del provvedimento
- Art. 9 - Conclusione del procedimento
- Art. 10 - Criteri per l'applicazione della sanzione
- Art. 11 - Rateizzazione
- Art. 12 - Ulteriori misure
- Art. 13 - Entrata in vigore , pubblicità e rinvio dinamico

Art. 1
Oggetto

Il presente Regolamento disciplina il procedimento sanzionatorio per l'omessa comunicazione e/o pubblicazione dei dati e delle informazioni come previsto dall'art. 47 del D.LGS n. 33 del 14/03/2013 n. 33 (Decreto Trasparenza).

Art. 2
Attivazione del sistema sanzionatorio

Il sistema sanzionatorio previsto dall'art. 47 del Decreto Trasparenza si attiva per:

1. mancata o incompleta comunicazione, da parte del Sindaco, degli Assessori e dei Consiglieri comunali, delle informazioni e dei dati di cui all'art. 14¹ del decreto;
2. violazione degli obblighi di pubblicazione di cui all'art. 22 comma 2 del Decreto Trasparenza da parte del Responsabile del Servizio pubblicazioni;
3. omessa comunicazione al Comune, da parte degli amministratori societari, del proprio incarico e del relativo compenso entro trenta giorni dal conferimento ovvero, per le indennità di risultato, entro trenta giorni dal percepimento.

Art. 3
Sanzioni

Le violazioni di cui al precedente articolo danno luogo all'applicazione di una sanzione pecuniaria amministrativa da € 500,00 a € 10.000,00 per ogni singola violazione rilevata e sono rilevanti, sotto il profilo disciplinare, sia ai fini della valutazione della responsabilità per eventuale causa per danno all'immagine della P.A., che ai fini del pagamento delle retribuzioni di risultato o del trattamento accessorio (produttività).

Per le violazioni di cui sopra e quindi sulla base di un importo compreso entro i limiti previsti dall'art. 47 del D. Lgs. n. 33/2013, ossia da un minimo di € 500,00 (cinquecento) ad un massimo di € 10.000,00 (diecimila), gli importi per le diverse fattispecie sono stabiliti in base ad un principio di proporzionalità e graduazione delle sanzioni, secondo quanto riportato nel prospetto seguente:

Importi delle sanzioni amministrative previste dall'art. 47, comma 1 e 2, D.Lgs. 33/2013

Elezione o nomina	Parziale ottemperanza	Pagamento in misura ridotta ²	Mancata ottemperanza	Pagamento in misura ridotta ²
1° anno	€ 1.500,00	€ 500,00	€ 2.000,00	€ 665,00
2° anno	€ 2.000,00	€ 665,00	€ 3.000,00	€ 1.000,00
3° anno	€ 3.000,00	€ 1.000,00	€ 5.000,00	€ 1.665,00
4° anno	€ 5.000,00	€ 1.665,00	€ 7.000,00	€ 2.330,00
dal 5° anno in poi	€ 7.000,00	€ 2.330,00	€ 10.000,00	€ 3.330,00

¹ In riferimento all'applicazione dell'art. 14, comma 1, lett. f), stante l'abrogazione dell'art. 41-bis del d.lgs. n. 267/2000 da parte del d.lgs. n. 33/2013, occorre considerare il riferimento all'art. 1, comma 1, n. 5) della legge 5 luglio 1982, n. 441. Pertanto, ai sensi della richiamata norma, i titolari di cariche elettive del Comune di Merì non sono soggetti agli obblighi di pubblicazione relativamente alla situazione reddituale e patrimoniale, fermo restando l'obbligo di pubblicazione dei dati e delle informazioni di cui alle lettere da a) ad e) del medesimo art. 14, comma 1. Per agevolare l'adempimento di cui all'art. 14 del decreto, il Segretario Comunale – Responsabile per la trasparenza – trasmette degli avvisi ai soggetti obbligati, nei quali segnala le sanzioni applicabili.

² Ai sensi dell' art. 16 della Legge 689/1981, è sempre ammesso il pagamento di una somma pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa, o se più favorevole e qualora sia stabilito, il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo oltre alle spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione della misura della sanzione. Per i restanti casi in cui il soggetto contravventore non si sia avvalso della facoltà di pagamento in misura ridotta, si applica la legge 689/1981.

Art. 4

Avvio del procedimento

Il procedimento sanzionatorio è avviato a seguito della segnalazione della mancata pubblicazione da parte dell'ANAC e/o del Nucleo di valutazione e/o del Responsabile della trasparenza, al soggetto competente ad avviare il procedimento sanzionatorio.

Art. 5

Istruttoria

Ricevuta la segnalazione da parte dei soggetti di cui all'art. precedente, il Responsabile per la prevenzione della corruzione, individuato ai sensi dell'art. 1 comma 7 della legge 190/2012, svolge la fase istruttoria.

Il Responsabile della prevenzione della corruzione accerta l'omissione e la contesta al destinatario entro venti giorni dal ricevimento della segnalazione.

La contestazione, svolta in forma scritta, è notificata al destinatario nel termine di cui sopra.

Art. 6

Contraddittorio

Entro quindici giorni dalla notificazione della contestazione, il destinatario ha facoltà di depositare le proprie controdeduzioni in forma scritta.

In alternativa alle controdeduzioni scritte, nel medesimo termine, il destinatario può richiedere un contraddittorio con il Responsabile della prevenzione della corruzione, nel quale può farsi assistere da un legale o da un rappresentante sindacale.

Durante il contraddittorio, del quale viene compilato apposito processo verbale, il destinatario può produrre osservazioni scritte e documenti a dimostrazione che l'omissione è dipesa da cause a lui non ascrivibili.

Data e luogo del contraddittorio sono fissati dal Responsabile della prevenzione della corruzione, e si tiene di norma entro dieci giorni dalla richiesta.

Qualora il destinatario non si presenti al contraddittorio, senza un giustificato e documentato motivo, il Responsabile della prevenzione della corruzione chiude l'istruttoria.

Art. 7

Chiusura dell'istruttoria

Ricevute ed esaminate le controdeduzioni, ovvero svolto o andato deserto il contraddittorio, il Responsabile della prevenzione della corruzione chiude l'istruttoria con una breve relazione.

Quindi rimette gli atti all'Ufficio Responsabile dei procedimenti disciplinari per l'assunzione del provvedimento conclusivo.

Art. 8

Competenza all'adozione del provvedimento

Le competenze sanzionatorie di cui al presente regolamento, ai sensi dell'art. 47 comma 3 del decreto sono individuate come segue:

Organo accertatore e autorità amministrativa competente ad irrogare la sanzione è il Segretario Comunale, Responsabile della trasparenza e dell'integrità, Componente unico dell' Ufficio dei procedimenti disciplinari.-

Art. 9

Conclusione del procedimento

L'Ufficio responsabile dei procedimenti disciplinari chiude il procedimento comminando la sanzione, ovvero dichiarando il "non luogo a procedere".

L'Ufficio Responsabile dei procedimenti disciplinari fissa e notifica la sanzione amministrativa pecuniaria nel termine di novanta giorni dalla ricezione degli atti e sulla base dei criteri di cui al seguente articolo.

Art. 10

Criteri per l'applicazione della sanzione

Nella determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria, l'Ufficio responsabile dei procedimenti disciplinari ha riguardo alla gravità della violazione, all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione.

Art. 11

Rateizzazione

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 26 della citata legge n. 689/1981 è ammesso il pagamento rateale della sanzione secondo la disciplina vigente in materia, su istanza dell'interessato. Questi può richiedere il pagamento della sanzione pecuniaria in rate mensili in numero variabile da tre a trenta; ciascuna rata non può essere inferiore a euro 100,00. In ogni momento il debito può essere estinto mediante un unico pagamento.

Decorso inutilmente, anche per una sola rata, il termine fissato dall'autorità giudiziaria o amministrativa, l'obbligato è tenuto al pagamento del residuo ammontare della sanzione in un'unica soluzione entro e non oltre 30 giorni dalla data del mancato pagamento.

Art. 12

Ulteriori misure

L'atto di accertamento e contestazione della violazione, se conclusivo del procedimento, ovvero l'ordinanza di ingiunzione di pagamento:

1. per le violazioni agli obblighi di cui all'art. 14 del decreto: è pubblicato sul sito internet del Comune nella sezione "Amministrazione trasparente", sotto-sezione "Organizzazione-Sanzioni per mancata comunicazione dei dati" e comunicato all'Anac, ai sensi dell'art. 45 c. 4 a cura del Responsabile della trasparenza;
2. per le violazioni agli obblighi di cui all'art. 22 c. 2 del decreto: è comunicato al Servizio finanziario per la sospensione dell'erogazione di somme a qualsivoglia titolo a favore degli enti e società vigilati, controllati o partecipati;
3. per le violazioni agli obblighi di cui all'art. 22 c. 2 commesse dal Responsabile del servizio pubblicazioni: è comunicato al Segretario Comunale per l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 46 del decreto.

ART. 13

Entrata in vigore , pubblicità e rinvio dinamico

Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento si rinvia alla legge 689/1981 come stabilito dall'art. 47 del Decreto Trasparenza.

Il presente regolamento entra in vigore lo stesso giorno in cui diviene esecutiva la deliberazione di approvazione e viene pubblicato sul sito web del Comune di Merì nell'apposita sezione "Amministrazione trasparente".

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA:

FAVOREVOLE

IL PRESENTE PARERE SI RILASCI, IN ASSENZA DI RESPONSABILE DEL
1° SETTORE, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART. 49 P. 2 DSC
D. LGS. N. 267/2000

Meri li 18/05/2014

 IL RESPONSABILE
SECRETARIO COMUNALE
Annunziata

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE:

FAVOREVOLE

NON DOVUTO

Meri li _____

IL RESPONSABILE

Il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma

IL PRESIDENTE
[Signature]

Il Consigliere Anziano
[Signature]

Il Segretario Comunale
[Signature]

E' COPIA CONFORME
PER USO AMMINISTRATIVO
LI
IL SEGRETARIO COMUNALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme attestazione dell'Addetto, che la presente deliberazione :
E' stata pubblicata all'Albo Pretorio il giorno _____
e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi

E' rimasta affissa all'Albo Pretorio per 15 gg. consecutivi
dal _____ al _____
LI

L' Addetto

Il Segretario Comunale

LA PRESENTE DELIBERAZIONE E' STATA TRASMESSA

Ai capigruppo consiliari con nota n _____ del / /

- per il controllo ai sensi dell' art. 4, comma 2 della L.R. N. 23/97 (iniziativa di G. M.)
- per il controllo ai sensi dell' art. 4 comma 3 della L.R. n° 23/97 (richiesta di 1/4 consiglieri)

L'impiegato _____ Il Segretario Comunale _____

LA PRESENTE DELIBERAZIONE E' IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA

AI SENSI DELL'ART. _____ COMMA _____ DELLA LEGGE L.R. 3.12. 1991, N° 44

Merì II

Il Segretario Comunale _____